

Civile Ord. Sez. L Num. 14061 Anno 2019

Presidente: NOBILE VITTORIO

Relatore: BOGHETICH ELENA

Data pubblicazione: 23/05/2019

ORDINANZA

sul ricorso 7971-2016 proposto da:

[REDACTED] (FEDERAZIONE DEL PUBBLICO
IMPIEGO) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE **[REDACTED]**,
presso lo studio dell'avvocato **[REDACTED]**
[REDACTED], che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

2019

740

[REDACTED], in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LB

DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia
in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 6118/2015 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/09/2015
R.G.N. 7814/2012.

Corte di Cassazione - copia notificata

LB

RILEVATO CHE

con sentenza n. 6118 del 18.9.2015 la Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da ~~Dir. pubblico~~ (sindacato dei funzionari, dirigenti, professionisti delle pubbliche amministrazioni) avverso la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva escluso, in capo al singolo componente della r.s.u., il diritto di indire le assemblee, diritto che spetta alla r.s.u. unitariamente;

avverso l'anzidetta sentenza, ~~Dir. pubblico~~ ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo illustrato da memoria;

il sindacato resiste con controricorso;

CONSIDERATO CHE

con l'unico motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 cod.pro.civ. n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 20.5.1970 n. 300, art. 20, nonché dell'art. 2, comma 2, del C.C.N.Q. del 7.8.1998 nonchè, ex art. 360 cod.proc.civ., n. 5, omessa insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, sostenendo che la condotta tenuta dall'Agenzia doveva essere qualificata antisindacale in quanto l'Accordo Interconfederale del 1993 nell'ambito del settore privato riconosce ai componenti delle r.s.u. il diritto di indire anche singolarmente l'assemblea dei lavoratori e l'art. 2 del C.C.N.L. quadro del 7.8.1998 consente di pervenire alle medesime conclusioni perchè equipara i componenti della rappresentanza unitaria ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e richiama l'Accordo Interconfederale e l'art. 19 della legge n. 300 del 1970;

il ricorso non è fondato avendo, questa Corte, già affermato (cfr. da ultimo Cass. n. 3095 del 2018) che l'Accordo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7.8.1998 e il C.C.N. Quadro di pari data sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonchè delle altre prerogative sindacali, dettano - in forza del rinvio operato dall'art. 42 della legge n. 165 del 2001 - un'analitica disciplina dei compiti e delle funzioni delle RSU, dei rapporti fra associazioni sindacali ed RSU, delle modalità di esercizio dei diritti riconosciuti ai lavoratori, ai dirigenti sindacali ed alle organizzazioni;

in particolare, l'art. 2, comma 2, del C.C.N. Quadro 7.8.1998 si interpreta nel senso che il diritto di indire assemblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale, che assume ogni decisione

8/3

secondo il regolamento eventualmente adottato o, in mancanza, a maggioranza dei componenti, non ai singoli componenti della stessa RSU." (Cass. n. 3072 del 2005, Cass. n. 3095 del 2018);

invero, attraverso il rinvio all'art. 10 del medesimo Contratto, l'art. 2 (diversamente da quanto fa l'art. 20 dello della legge n. 300 del 1970, che si riferisce solo alle r.s.a.), attribuisce il potere di indizione ad una pluralità di soggetti (la r.s.u., i dirigenti delle r.s.a., i dirigenti delle associazioni sindacali rappresentative), espressione di diverse forme di rappresentatività sindacale, sicchè gli avverbi "singolarmente o congiuntamente " non possono essere valorizzati per sostenere l'attribuzione del potere anche ai singoli componenti della RSU, superando la volontà delle parti collettive di considerare la stessa come organismo unitario;

rilevano, in tal senso, la chiara affermazione della natura unitaria dell'organismo, desumibile dall'art. 8 dell'Accordo quadro sulla costituzione delle r.s.u., come interpretato autenticamente dalle parti firmatarie il 6.4.2004 con il contratto ex art. 49 del D.Lgs. n. 165 del 2001, nonché l'art. 5, comma 1, dello stesso Accordo che nel prevedere il subentro delle r.s.u. alle r.s.a. si riferisce, chiaramente, all'organismo e non ai soggetti che lo compongono (al contrario di quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo interconfederale del 20.12.1993, che fa riferimento ai "componenti delle r.s.u."), ed infine l'elencazione contenuta nell'art. 5, comma 4 che comprende il "diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori", sempre riferita all'organismo unitario (come si desume dal confronto con il successivo art. 6 che disciplina le prerogative delle associazioni sindacali rappresentative e, fra l'altro, prevede il "diritto di indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro");

nello stesso senso, si pone l'art. 13 del C.C.N.Q. sulle prerogative sindacali, sottoscritto sempre il 7.8.1998, che richiama espressamente l'accordo stipulato in pari data e al comma 2 ribadisce la natura unitaria della r.s.u., riferendo la titolarità dei permessi alle r.s.u. e non ai singoli componenti.

è significativo, inoltre, che in tal senso il CCNQ è stato interpretato dalla contrattazione dei diversi comparti che ha espressamente previsto che il potere di indire l'assemblea deve essere esercitato "dalla r.s.u. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 8, comma 1 dell'accordo quadro sulla elezione delle r.s.u. del 7 agosto 1998" (art. 2 CCNL 20.9.2001 per il comparto sanità;

art. 12 CCNL 28.5.2004 per il comparto agenzie fiscali; art. 2 CCNL 16.5.2001 per il comparto ministeri; art. 8 del CCNL 29.11.2007 per il comparto della scuola) o dalla "r.s.u. a maggioranza dei suoi componenti" (art. 25 del CCNL 27.1.2005 per il comparto università) o ancora dalla r.s.u., senza ulteriori specificazioni e, quindi, inteso come organismo unitario (art. 12 del CCNL 17.5.2004 per il comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri);

la sentenza impugnata, che ha escluso che l'assemblea possa essere indetta dal singolo componente della r.s.u., è quindi conforme al principio di diritto sopra enunciato;

il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il principio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nell'Adunanza camerale del 21 febbraio 2019.